



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Provincia di Lecce



REGOLAMENTO

**Istituzione dei parcheggi riservati agli
invalidi e concessione del contrassegno
di parcheggio**

Art. 1

Domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio per invalidi

Per il **RILASCIO** del primo contrassegno di parcheggio per invalidi, gli aventi diritto dovranno presentare il modulo di domanda (esente da bollo) all'Ufficio Protocollo del Comune con allegata la seguente documentazione:

- certificazione dell'ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O. Territoriale Galatina a firma del Direttore della Struttura preposta e/o del Direttore del Dipartimento di riferimento, che attesti che il richiedente è un non vedente inabile alla guida e/o non deambulante o con condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- copia conforme del verbale della commissione medica attestante l'invalidità, per i casi: (ciechi civili art. 12 DPR 503/96 – L. 18/80 e L. 508/88 – casi in cui è previsto l'accompagnamento dell'invalido) in questi casi la documentazione ha carattere permanente.

Il modulo è reperibile presso l'ASL di Galatina (LE) o presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Sogliano Cavour.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad un singolo veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Il contrassegno ha validità 5 anni, se permangono i requisiti previsti per la concessione. Per il **RINNOVO** è sufficiente la presentazione di certificazione da parte del medico di base o di specialista della patologia afferente, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Stessa prassi è adottata per il rilascio dei contrassegni temporanei. I tempi della validità sono stabiliti dall'ASL di Galatina (LE).

Le persone invalide a tempo determinato, per il rinnovo devono nuovamente presentare certificato dell'ASL di Galatina (LE).

In presenza dei requisiti, il contrassegno è rilasciato entro e non oltre i sette giorni dalla presentazione della domanda.

Non hanno diritto al contrassegno le persone allettate che devono essere trasportate esclusivamente con autoambulanze e mezzi di soccorso.

Art. 2

Istituzione e richiesta di un parcheggio per disabili "non personalizzato"

L'Amministrazione in base alla valutazione della densità demografica delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche sanitarie e commerciali presenti nel territorio, almeno ogni cinque anni, verificherà la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città e lo stato d'uso, programmerà l'eventuale manutenzione e finanzia gli interventi necessari.

I disabili patentati e quelli **totalmente non deambulanti anche sprovvisti di patente, purché dotati di idonea certificazione medica**, possono chiedere l'istituzione di parcheggio per disabili anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura i canoni di accessibilità previsti per legge. Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

L'Amministrazione, previo parere del Dirigente dell'Ufficio Polizia Municipale, istituisce parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità sia di uffici pubblici e sanitari, sia delle attività commerciali maggiormente frequentate. Detti parcheggi non sono conteggiati tra quelli previsti per legge.

Art. 3

Domanda di istituzione di un parcheggio per disabili "personalizzato"

Qualora ricorrano particolari condizioni di invalidità, il Dirigente, con propria ordinanza, previa apposita istruttoria, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica

indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi. Questi, di norma, deve essere abilitato alla guida e disporre di autoveicolo anche in uso.

È facoltà di ogni titolare di contrassegno chiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione. Esso verrà accordato direttamente dall'Ufficio Comando P.M., in presenza dei seguenti requisiti, previo parere della Commissione prevista all'art. 9:

- 1) siano abilitati alla guida di autoveicoli e siano almeno titolari di patente B limitata;
- 2) dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e di proprietà;
- 3) siano residenti in area urbana ad alta densità di traffico veicolare.

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato - il modulo è reperibile presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Sogliano Cavour, va presentata dai titolari di contrassegno che siano abilitati alla guida con patente speciale e dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e in **possesso dei requisiti fisici di disabilità motoria**.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia patente di guida;
- 2) copia della carta di circolazione del veicolo;
- 3) copia dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è residente non dispone di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare, posto auto condominiale, box o garage privato.

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato - il modulo è reperibile presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Sogliano Cavour, va presentata dai titolari di contrassegno che siano abilitati alla guida con patente speciale e dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e in **possesso dei requisiti fisici di disabilità motoria**.

Art. 4 Utilizzo del contrassegno.

Il contrassegno è un documento strettamente personale e dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare unitamente ad un documento valido d'identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato e dovrà essere conservato diligentemente.

Le persone provviste del contrassegno, se ricoverate o istituzionalizzate, dovranno custodirlo presso il nuovo domicilio, anche se provvisorio.

All'atto dell'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli previa verifica della sussistenza dei requisiti con uno nuovo emesso conformemente alle disposizioni legislative vigenti.

In assenza del titolare, l'accompagnatore non potrà fruire del contrassegno, fatto salvo il tempo strettamente necessario per far salire/scendere dall'auto il possessore del pass e permettergli di raggiungere l'abitazione o la destinazione.

Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento a titolo gratuito solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle immediate vicinanze risultino occupati.

Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili;
- la fermata del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile, sempre che ciò non comporti il blocco del traffico;
- nel rispetto delle ordinanze sindacali, il transito e la sosta, anche nelle ZTL e nelle aree pedonali, purché non costituiscano grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
- sosta su marciapiede se questo ha una larghezza tale da consentire il transito pedonale per una fascia di m.2,00.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di sostare:

- nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- negli spazi di fermata degli autobus;
- sugli attraversamenti pedonali;

- in corrispondenza dei passi carrai;
- nelle zone di canalizzazione;
- se creano pericolo ed intralcio alla circolazione;

Sarà perseguito con sanzione amministrativa ogni utilizzo improprio del pass per violazione dei regolamenti comunali e della normativa vigente.

Art. 5

Furto o smarrimento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice e copia della denuncia fatta all'Autorità competente.

Art. 6

Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio. In caso di morte del titolare o di sopravvenuta carenza dei requisiti, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata – e comunque non oltre 5 giorni lavorativi - del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

In caso di cambio di residenza, il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti. Tale comunicazione, deve essere fatta entro 15 giorni se l'interessato è fruitore di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Gli inadempienti saranno perseguiti e sanzionati a norma di legge.

Art. 7

Adempimenti a carico degli uffici preposti

Il Comando di Polizia Municipale, preposto al rilascio dei contrassegni, entro l'anno solare 2020 dovrà provvedere alla creazione di apposita banca dati (anagrafica).

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a verificare periodicamente l'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni.

Contestualmente al rilascio del pass, il Comando di Polizia Municipale è tenuto a fornire copia del presente regolamento ed a informare l'interessato delle ordinanze sindacali in vigore.

Art. 8

Controlli

Sono preposti al controllo del rispetto del seguente Regolamento Comunale, compresa la disponibilità del pass, le forze dell'Ordine indicate dalla normativa vigente. Gli inadempienti saranno perseguiti e sanzionati a norma di legge.

Art.9

Norme transitorie

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità fino alla loro sostituzione che dovrà avvenire ogni 5 anni, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.